



BOSSARD

Proven Productivity



How We Partner

Codice di condotta dei fornitori Bossard



I nostri fornitori rispettano le leggi vigenti.



Solo un successo sostenibile è un vero successo.



Tuteliamo i nostri diritti di proprietà intellettuale e rispettiamo quelli degli altri.



Rispettiamo i diritti umani e ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano lo stesso.

„How We Partner“



Siamo operatori di mercato leali e non tolleriamo comportamenti anticoncorrenziali.



Evitiamo i conflitti di interessi. E, se esistono, li risolviamo.



Bossard si aspetta una gestione attenta e una protezione adeguata dei dati e delle informazioni.



Nessuna forma di corruzione, concussione o riciclaggio di denaro sarà tollerata da Bossard.



PARTE I

VALORI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Per il Gruppo Bossard e tutte le sue affiliate (di seguito „Bossard“) la sostenibilità e sopravvivenza futura sono valori fondamentali. Bossard si assume la responsabilità sociale nei confronti dei propri stakeholder come anche dell'ambiente. In questo contesto, i fornitori rappresentano un contributo importante alla crescita sostenibile e al successo complessivo di Bossard.

Stabilire e mantenere rapporti di fiducia con i fornitori è una parte essenziale dell'operato di Bossard. All'interno della supply chain, Bossard valuta attentamente i propri fornitori e li sottopone a un processo di qualificazione. Per poterlo fare, tiene conto di criteri ambientali e sociali, compresa un'attenta valutazione in materia di diritti umani e la prevenzione del lavoro minorile, forzato o obbligatorio.


Il presente Codice di condotta dei fornitori (di seguito „Codice di condotta“) fornisce gli standard minimi previsti per i fornitori di Bossard per quanto riguarda la conformità alle leggi applicabili e agli standard riconosciuti a livello internazionale.

Il presente Codice di condotta si basa, senza limitazioni, sugli standard seguenti:

- Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
- Norme internazionali sul lavoro: convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- Principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act sull'uso dei „minerali di conflitto“;
- Regolamento REACH dell'Unione Europea n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 sulla restrizione delle sostanze chimiche;

- Direttiva RoHS 3 dell'Unione Europea n. 2015/863 sulla restrizione delle sostanze pericolose;
- Le buone pratiche nel settore internazionale;
- Codice di condotta Bossard.

Bossard aderisce ai principi del presente Codice di condotta, e chiede esPLICITAMENTE a tutti i suoi fornitori di riconoscerlo e rispettarlo.



Tutti i fornitori sono tenuti a impegnarsi per un miglioramento continuo in tutte gli ambiti del presente Codice di condotta, al fine di garantire che essi, e i loro subappaltatori, producano beni e forniscano servizi a Bossard in modo etico e in conformità alle migliori pratiche del settore internazionale.



PARTE II

NORME DEL CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

1. Riconoscimento e rispetto delle leggi applicabili

Per aderire ai requisiti del presente Codice di condotta, i fornitori dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché gli standard internazionali, comprese le leggi e le norme di prossima applicazione, in materia di diritti umani, leggi sul lavoro, salvaguardia dell'ambiente, leggi anticorruzione, concorrenza leale, controlli sulle esportazioni, sanzioni ed embarghi. In caso di divergenze tra le disposizioni del presente Codice di condotta e le leggi o altre norme internazionali applicabili, i fornitori dovranno attenersi ai requisiti più severi.

2. Divieto di corruzione, concussione e riciclaggio di denaro

I fornitori non tollereranno alcun atto di corruzione o concussione sotto forma di pagamenti impropri, doni offerti, richiesti o accettati, o qualsiasi altra forma di compenso versato a qualsiasi persona o entità con l'obiettivo di ottenere un vantaggio commerciale sleale o improprio e/o influenzare in altro modo la condotta del destinatario. Bossard non tollera nessuna di queste pratiche e pertanto non accetta alcuna forma di pagamento improprio in nessuna delle nostre transazioni commerciali. Bossard non tollera alcuna forma di riciclaggio di denaro.

3. Concorrenza leale

I fornitori dovranno garantire il pieno rispetto delle leggi sulla concorrenza applicabili. In particolare, i fornitori non parteciperanno con i loro concorrenti alla definizione dei prezzi, alla contrattazione delle offerte, agli accordi di ripartizione di clienti e mercati, allo scambio di informazioni sui prezzi, ai cartelli o a qualsiasi altra pratica in violazione delle leggi sulla concorrenza e sull'antitrust.

4. Proprietà intellettuale, informazioni riservate, privacy dei dati

I fornitori dovranno rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, i segreti commerciali, le informazioni riservate e i dati personali di Bossard, dei suoi dipendenti e dei suoi clienti.

5. Conflitti di interesse

Nel corso della collaborazione commerciale con Bossard, qualora il fornitore venga a conoscenza di un conflitto di interesse potenziale o effettivo, dovrà tempestivamente informare Bossard in merito a tale conflitto, che potrebbe condizionare la capacità del fornitore di adempiere agli obblighi previsti dagli accordi con Bossard. Il fornitore dovrà collaborare con Bossard e cercare di risolvere il conflitto potenziale o effettivo.

6. Sicurezza delle informazioni

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e delle informazioni e a seguire le norme del settore durante il trattamento dei dati e delle informazioni di Bossard.

I fornitori devono avere ruoli e responsabilità organizzative di sicurezza informatica chiaramente definiti. I fornitori dovranno seguire politiche, protocolli e processi di sicurezza delle informazioni per garantire la protezione, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e/o delle informazioni contro la perdita, la distruzione, l'alterazione, la divulgazione, l'uso o l'accesso accidentali, non autorizzati o illegali.



I fornitori dovranno implementare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, in linea con le buone pratiche del settore, al fine di soddisfare i requisiti di cui sopra.

7. Diritti umani e diritti dei lavoratori

7.1. Divieto di lavoro minorile

Bossard rispetta il diritto dei bambini a uno sviluppo e a un'educazione senza ostacoli. I fornitori non devono consentire il lavoro minorile. L'età minima per l'impiego deve essere rispettata in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e non deve in alcun modo essere inferiore all'età di completamento dell'obbligo scolastico prevista dalle leggi e dai regolamenti locali.

In assenza di una legislazione nazionale, si applicano gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). I fornitori devono astenersi dall'assumere lavoratori di età inferiore ai 18 anni per svolgere qualsiasi tipo di lavoro che possa mettere a rischio la loro salute, sicurezza o moralità.

7.2. Divieto di lavoro forzato

Il lavoro forzato o obbligatorio è definito come un lavoro o un servizio richiesto a una persona sotto minaccia fisica e/o psicologica e che la persona in questione non ha accettato volontariamente. I fornitori non devono essere coinvolti o trarre profitto da alcuna forma di lavoro forzato, compresa la schiavitù dei detenuti, la schiavitù moderna o la tratta di esseri umani. I dipendenti devono potersi muovere liberamente durante il lavoro.

7.3. Pari opportunità

I fornitori devono sostenere e rispettare la tutela dei diritti umani proclamati a livello internazionale. I fornitori non devono operare discriminazioni nelle pratiche di assunzione e di impiego. Le decisioni relative all'assunzione, al salario, ai benefit, alle opportunità di formazione, alla disciplina e al licenziamento devono basarsi esclusivamente sulla capacità del dipendente o del candidato di svolgere le proprie mansioni. Tutti i dipendenti devono avere pari opportunità e non devono essere discriminati sulla base di caratteristiche o convinzioni personali, colore, etnia, nazionalità, estrazione sociale, genere, religione, età, stato civile, appartenenza ad associazioni, orientamento sessuale, opinioni politiche.

7.4. Divieto di molestie e trattamenti non dignitosi

I fornitori non permetteranno alcun comportamento minaccioso, abusivo, di sfruttamento o di molestia sessuale, sotto forma di molestie fisiche, psicologiche o verbali o di maltrattamenti sul posto di lavoro o in situazioni correlate.

7.5. Privacy

I fornitori devono rispettare il diritto alla privacy dei dipendenti ogni volta che raccolgono o conservano informazioni private o attuano pratiche di monitoraggio dei dipendenti. In particolare, deve essere rispettata la legislazione in materia di protezione dei dati.

7.6. Working Hours and Fair Wage

I fornitori dovranno garantire che l'orario di lavoro settimanale dei loro dipendenti, compresi gli straordinari, sia conforme all'orario massimo di lavoro in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili. In assenza di un regolamento locale, l'orario di lavoro settimanale, compresi gli straordinari, non deve superare le 60 ore. Inoltre, ogni dipendente ha diritto ad almeno un giorno di riposo alla settimana.

I fornitori devono soddisfare i requisiti minimi di legge o i requisiti di benchmark del settore per quanto riguarda gli stipendi e i benefit dei loro dipendenti. Gli stipendi devono essere almeno pari al salario minimo previsto dalle leggi e dai regolamenti. Inoltre, devono essere fornite tutte le prestazioni sociali obbligatorie previste dalle leggi e dai regolamenti locali. Per il lavoro straordinario, i dipendenti devono essere retribuiti in base al tasso di lavoro straordinario previsto dalle leggi locali.

7.7. Libertà di associazione

I fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti di aderire a qualsiasi associazione organizzata di propria scelta e di contrattare collettivamente come consentito dalle leggi e dalle normative locali. I fornitori non devono scoraggiare l'adesione ai sindacati. I rappresentanti dei lavoratori non devono essere soggetti a discriminazioni e devono poter entrare in contatto con i dipendenti sul posto di lavoro.

7.8. Salute e sicurezza

I fornitori devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e non pericoloso per i propri dipendenti e promuovere pratiche di salute e sicurezza per prevenire incidenti e infortuni, compresa la protezione contro incendi, incidenti e sostanze tossiche. I fornitori devono elaborare e comunicare chiaramente ai propri dipendenti, in forma scritta, le norme e le procedure relative alla salute, alla sicurezza, al benessere e alle strutture in generale e garantire che tali norme vengano rispettate. La formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere effettuata regolarmente.

8. Ambiente

8.1. Emissioni

I fornitori devono individuare, controllare e trattare le emissioni, in particolare quelle di agenti chimici organici pericolosi, aerosol, sostanze corrosive, particelle, sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, e garantire un trattamento adeguato di tali emissioni. I fornitori devono impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra riciclando e riutilizzando materiali e prodotti e introducendo tecnologie rispettose dell'ambiente.

8.2. Minerali di conflitto

I fornitori devono impegnarsi a mantenere la catena di approvvigionamento priva di minerali di conflitto, ossia tantalio, stagno, tungsteno e oro, provenienti da regioni in conflitto e aree ad alto rischio. Si tratta, in particolare, di aree minerarie che sono teatro di conflitti armati, che si trovano in una fragile situazione post-bellica o la cui governance e sicurezza sono deboli o inesistenti e in cui i diritti umani e internazionali vengono sistematicamente violati. Per quanto riguarda l'origine di questi minerali, il fornitore deve rispettare la Guida alla Due Diligence dell'OCSE per la promozione di catene responsabili di approvvigionamento dei minerali provenienti da aree ad alto rischio e colpite da conflitti e, su richiesta, divulgare a Bossard le misure adottate.

8.3. Acqua

I fornitori non devono contaminare o avere un impatto negativo sulla qualità delle acque sotterranee e dei bacini idrici. L'acqua deve essere utilizzata in modo oculato in tutti i processi industriali e/o produttivi. Negli impianti industriali, devono essere presenti sistemi di ricircolo che consentano un uso ripetuto dell'acqua.

I fornitori devono garantire che le acque reflue provenienti dalle loro attività, dai processi produttivi e dalle strutture sanitarie siano sottoposte al trattamento necessario prima di essere scaricate nelle falde sotterranee. La concentrazione di sostanze pericolose nell'acqua, come i sali, i metalli pesanti e i loro composti, le sostanze ossidabili, l'azoto, il fosforo, i composti organici alogeni e altre sostanze chimiche, deve essere minima per garantire che le acque reflue non causino effetti negativi per gli esseri umani e l'ecosistema.



8.4. Rifiuti

I fornitori devono garantire la corretta gestione, conservazione, smaltimento e trasporto dei rifiuti. I rifiuti non devono avere effetti nocivi sull'aria, sul suolo, sull'acqua o sulla salute pubblica e dei dipendenti. I rifiuti pericolosi devono essere chiaramente etichettati e smaltiti correttamente. La manipolazione deve essere effettuata con un equipaggiamento protettivo sufficiente. I rifiuti pericolosi devono essere tenuti separati da quelli non pericolosi. Il fornitore deve adottare misure per evitare e ridurre gli sprechi.

8.5. Prodotti chimici e altre sostanze pericolose

La manipolazione, lo stoccaggio, lo smaltimento e il trasporto di prodotti chimici e sostanze pericolose non devono avere effetti nocivi su persone, animali, piante, suolo, acqua, atmosfera, beni culturali o altre risorse materiali e devono essere eseguiti da personale qualificato. È necessario prevenire esplosioni, incendi e altri eventi improvvisi e pericolosi. L'uso di prodotti chimici e di altre sostanze pericolose deve essere ridotto al minimo.

I fornitori devono almeno rispettare tutti i requisiti legali e altrimenti stabiliti per legge relativi al contenuto chimico dei loro prodotti. In particolare, i

fornitori devono segnalare a Bossard qualsiasi sostanza chimica soggetta a restrizioni RoHS e REACH contenuta nei loro prodotti. Su richiesta di Bossard, il fornitore dovrà presentare una dichiarazione di conformità alle norme RoHS e REACH.

8.6. Sistema di gestione

I fornitori devono applicare un sistema di gestione ecocompatibile e adottare misure complete di protezione ambientale nelle aree di approvvigionamento, produzione e trasporto o garantire la conformità a standard di gestione ambientale riconosciuti a livello internazionale, come la norma ISO 14001.





Facciamo affari in modo professionale ed etico.



PARTE III

IMPLEMENTAZIONE, AUDIT E MISURE

Bossard si aspetta che i fornitori adottino politiche aziendali appropriate e stabiliscano sistemi di gestione adeguati in relazione al contenuto del presente Codice di condotta, e che rivedano, monitorino e modifichino attivamente i loro processi di gestione e le loro operazioni commerciali per garantire che siano conformi ai principi enunciati nel presente Codice di condotta.

Inoltre, i fornitori dovranno garantire il rispetto e l'applicazione degli standard minimi del presente Codice di condotta all'interno della propria catena di approvvigionamento. Su richiesta di Bossard, il fornitore dovrà presentare la documentazione della propria conformità al presente Codice di condotta.

Bossard si riserva il diritto di sottoporre i propri fornitori a verifiche senza preavviso, anche presso gli uffici e gli stabilimenti di produzione, per accertare la conformità al presente Codice di condotta. In relazione a tali verifiche, il fornitore dovrà garantire e assicurare l'accesso dei dipendenti Bossard o di un revisore a tutte le informazioni e la documentazione pertinenti e ragionevolmente richieste.

Ai fornitori che non rispettano il presente Codice di condotta sarà richiesto di presentare a Bossard un piano d'azione per adeguarsi al Codice di condotta entro un termine ragionevole. L'inosservanza del presente Codice di condotta mette a rischio il rapporto commerciale del fornitore con Bossard.

Bossard ha il diritto di interrompere la collaborazione con il fornitore ai sensi di qualsiasi accordo commerciale pertinente con effetto immediato senza alcuna responsabilità:

- in caso di ripetuta o grave inosservanza del presente Codice di condotta;
- nel caso in cui non siano state intraprese azioni, o le azioni intraprese siano insufficienti, per eliminare o correggere tale non conformità; o
- nel caso in cui, su richiesta di Bossard, non venga fornita alcuna documentazione di conformità agli standard minimi del presente Codice di condotta.



PARTE IV

SEGNALAZIONI

Se i fornitori o i dipendenti dei fornitori ritengono che qualcuno nella loro azienda, nella catena di approvvigionamento o presso Bossard non rispetti i principi minimi stabiliti nel presente Codice di condotta, sono invitati a segnalarlo a Bossard all'indirizzo group_integrity@bossard.com.

„We Talk Real.“



Il Codice di condotta dei fornitori Bossard è stato approvato dal Comitato Esecutivo del Gruppo Bossard il 16 agosto 2023 ed entra in vigore il 23 agosto 2023.



**Solo un successo
sostenibile è un
vero successo.**

Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Svizzera

www.bossard.com
© 2023 Bossard